

Allegato 1 – DEFINIZIONI

- 1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** ai sensi all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 le pubbliche amministrazioni sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
- 2. IMPRESA:** ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6.5.2003 *“Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”.*
- 3. IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:** ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento UE n. 1407/2013 si intende per “impresa in difficoltà” l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura nei confronti su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-.
- 4. MOBILITY MANAGER:** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. del 12 maggio 2021, n. 179, il “mobility manager aziendale” è una figura specializzata, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo D.M., nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.
- 5. PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO (PSCL):** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.M. del 12 maggio 2021, n. 179, il “piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)” è uno strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa, di cui all'articolo 3 del medesimo D.M.
- 6. FIRMA DIGITALE:** per firma digitale si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il D. lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale”. La firma digitale serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ossia consente di firmare digitalmente qualunque documento (file) informatico, ad esempio firmare una domanda o i documenti richiesti.

È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Non è pertanto considerata firma digitale il Certificato di identificazione/autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che serve per assicurare l'accesso sicuro e l'identificazione certa nei servizi telematici. La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'utente (titolare del certificato) in rete per i servizi online e i siti web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, ecc... -> Rif. normativo: art. 66 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Maggiori informazioni sulla definizione di “firma elettronica qualificata” di cui al Reg. (UE) 910/2014, sono disponibili al seguente link: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.

Si ricorda che la firma digitale dovrà essere riconoscibile con un sistema idoneo, altrimenti la domanda sarà considerata non ricevibile e l'intero progetto decadrà.